



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO
SOSTENIBILE**

Assunto il 21/11/2022

Numero Registro Dipartimento 1701

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14914 DEL 23/11/2022

Oggetto: Istanza di VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii.
Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 – R13) da realizzare in loc. Serralunga, ACRI (CS).
Proponente: GEOTEK S.r.l..
Parere di Esclusione dalla VIA con condizioni ambientali.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021 con il quale è stato approvato il “Regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale” n. 9 del 7/11/2021;
- il D.P.G.R. 47 del 04/05/2022, con cui è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il DDG n. 6328 del 14/06/2022 con cui è stato assunto l’atto di micro organizzazione del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente a seguito della DGR 163/2022;
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: "Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
- la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT”;
- la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VI”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIA-AIA-VI) di seguito “STV”.

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedurali del presente provvedimento:

- con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/03/2022 prot. n. 118365, la GEOTEK SRL ha presentato domanda per il rilascio del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.lgs. 152/2006 e smi. per i lavori relativi al progetto “Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 – R13) da realizzare in loc. Serralonga, ACRI (CS)”;
- il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera “zb” del punto 7 dell’allegato IV del DLGS 152/2006 e smi;
- in data 11/05/2022 l’Autorità Competente ha pubblicato, ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 19, lo studio preliminare ambientale e la documentazione di progetto sul proprio sito internet comunicando contestualmente l’avvenuta pubblicazione a tutte le amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati per le eventuali osservazioni;
- a seguito della pubblicazione dell’avviso sul progetto e nei 30 giorni successivi non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;

- la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI, nella seduta del 04/11/2022, ha espresso parere di esclusione dalla VIA con condizioni ambientali;

PRESO ATTO del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il decreto di accertamento n. 14052/2021;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, alla stregua dell'istruttoria e della verifica della completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO del parere espresso dalla STV nella seduta del 04/11/2022 (parere allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), e per l'effetto escludere dalla ulteriore procedura di VIA, il progetto "*Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 – R13) da realizzare in loc. Serralunga, ACRI (CS)*";

DI NOTIFICARE il presente atto al proponente e per i rispettivi adempimenti di competenza, alla Comune di Acri (CS), alla Provincia di Cosenza ed all'ARPACAL.

DI DISPORRE che il Proponente dia preventiva comunicazione all'ARPACAL – Dipartimento Provinciale di competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell'art. 14, comma 3 e 4, del R.R. 3/2008 per come modificato dal Regolamento Regionale n. 5/2009 e smi.

DI DISPORRE che il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento ai sensi dell'art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e smi trasmettendo, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione tecnica necessaria per la verifica di ottemperanza.

DI PRECISARE che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) inficia la validità del presente atto.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha validità di anni 5 (cinque) dalla notifica del medesimo provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza motivata del Proponente, dall'Autorità competente, la procedura deve essere reiterata.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti.

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC e sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Costantino Gambardella
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
Salvatore Siviglia
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente
STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE
VIA – AIA –VI

SEDUTA DEL 4/11/2022

Oggetto: Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 – R13) da realizzare in loc. Seralonga, ACRI (CS) - “Istanza per la verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale n. 3 del 04/08/2008 e ss.mm.ii.
Proponente: GEOTEK S.r.l.

LA STRUTTURA TECNICA DI VALUTAZIONE - VIA – AIA -VI

Nella composizione risultante dalle sottoscrizioni in calce al verbale stesso dichiara, ognuno per quanto di propria individuale responsabilità, l'insussistenza di situazioni di conflitto o di incompatibilità per l'espletamento del compito attribuito con i soggetti proponenti o progettisti firmatari della documentazione tecnico-amministrativa in atti.

Responsabile del procedimento: Ing. Costantino Gambardella

Relatore/istruttore tecnico: Geom. Angelo Antonio Corapi

Il presente parere tecnico è formulato sulla base di valutazioni ed approfondimenti tecnici eseguiti in forma collegiale nel corso delle precedenti sedute della Struttura Tecnica di Valutazione.

La data di adozione del presente parere tecnico è quella della seduta plenaria sopraindicata.

Tale data non coincide con quella di protocollazione e di acquisizione delle firme digitali dei componenti STV, in quanto attività che, per ragioni tecniche del sistema in uso, non possono essere contestuali alla discussione e all'approvazione del corrente documento di valutazione.

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii. (DPR n. 120/2003) avente ad oggetto “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Norme in materia ambientale”;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;
- la Legge Regionale 3 settembre 2012, n. 39 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-AIA-VT”;



- il Regolamento Regionale 5 novembre 2013, n. 10 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 settembre 2012, n. 39, recante: “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS-VIA-ALA-VI””;
- il D.M. Ambiente del 30/03/2015 n. 52 recante le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
 - la DGR n. 64 del 28 febbraio 2022 recante: “Approvazione regolamento avente ad oggetto “Abrogazione regolamento regionale n.16 del 6.11.2009”;
 - la DGR n. 65 del 28 febbraio 2022 recante: “Preso atto Intesa del 28.11.2019 (GURI n.303/2019), articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (Vinca) – Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”;
 - il Regolamento Regionale 9 febbraio 2016 n. 1 di modifica del R.R. n. 3/2008;
 - le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VINCA) adottate in data 28/11/2019 con Intesa tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
 - i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 03/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione (VIAAIA-VI) di seguito “STV” e successivo Decreto di assegnazione n. 7859 del 13/07/2022; il Decreto dirigenziale n. 6312 del 13/06/2022 recante “Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VinCA) – Direttiva 92/73/CEE “Habitat”. Adozione elenchi “Progetti pre-valutati” e “Condizioni d’Obbligo”.

PREMESSO CHE:

- con nota assunta al prot. SIAR n. 118365 del 09/03/2022, il Proponente ha avanzato istanza di Screening di VIA sul progetto in oggetto;
- l’istanza prodotta dalla GEOTEK S.r.l. su sistema informatizzato CALABRIASUAP (Sportello Ambiente – Ambito di Cosenza) è corredata dalla seguente documentazione:
 - 1) Riepilogo pratica SUAP (art. 5 commi 3-4 allegato tecnico D.P.R. n. 160/2010);
 - 2) Allegato 3- Istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)
 - 3) SPA - Studio Preliminare Ambientale del 22/03/2022 (Allegato 3.a);
 - 4) Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.45) del Professionista (Allegato 3.b);
 - 5) Dichiarazione sostitutiva (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.45) del Legale Rappresentante della Società GEOTEK S.r.l. (Allegato 3.b);
 - 6) Allegato 3.c: Elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto (art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.);
 - 7) Richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) - Allegato 3.d;
 - 8) Relazione Tecnica;
 - 9) Allegato A: DICHIARAZIONE VALORE DELL'OPERA;
 - 10) CARTOGRAFIE:
 - E1 - Inquadramento su IGM scala 1:25.000;
 - E2 - Corografia su CTR scala 1:5.000;
 - E3 - Rilievo dell’area su ortofoto;
 - E4 - Rilievo plano-altimetrico dell’area;
 - E5 - Curve di livello;
 - E6 - Mappa altimetriche;
 - E7 - Sovrapposizione catastale rilievo;
 - E8 – Posizionamento impianto su catastale e rispetto a vincolo PRGA;
 - E9 – LAYOUT impianto;
 - E10 – Schema di trattamento acque di piazzale;



- Di particolare blocco prefabbricato ad uso ufficio;
- E12 – Modalità di gestione acque;
 - E13 – Sistemi di contenimento emissioni in atmosfera;
 - E14 – Planimetria degli stoccaggi;
 - E15 – Particolari costruttivi (n. 4).

CONSIDERATO CHE

Il recupero di rifiuti da costruzione e demolizione avverrà con l'utilizzo di un eco-frantumatore. La macchina di frantumazione è un frantoio a mascelle con regolarizzazione idraulica dell'apertura delle mascelle stesse e con sicurezza idraulica contro corpi non frantumabili, a riarmo immediato. La benna è accessoriata con deferrizzatore e nebulizzatore.

Un separatore magnetico separerà il materiale ferroso dal materiale frantumato scaricandolo in apposito contenitore.

Il materiale da frantumare viene immesso direttamente nella benna frantumatrice. Il deferrizzatore applicato rimuove tutti i particolari in ferro dal flusso del materiale. Gli eventuali frammenti ferrosi passano attraverso un nastro in gomma girevole il quale, tagliando il campo magnetico generato dal deferrizzatore, trascina i ferrosi al di fuori dell'area per poi rilasciarli al lato della benna una volta fuori dal campo magnetico. Le attività di recupero consisteranno nella messa in riserva di rifiuti inerti per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate (legno, nylon, plastiche, ecc) per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata. Il riscontro favorevole del test di cessione sul materiale frantumato determinerà il suo definitivo recupero in "materia prima secondaria per l'edilizia". I rottami ferrosi derivanti dall'attività di recupero verranno depositati in container ubicati in posizione adiacente alla benna frantoio semovente, in attesa che i rifiuti vengano prelevati ed avviati a recupero presso specifici impianti individuati.

Il materiale frantumato e selezionato verrà deposto nell'ambito di un'area attigua all'impianto mobile di frantumazione. Le materie prime secondarie ottenute verranno depositate nell'ambito del piazzale in attesa di essere impiegate per la realizzazione dello strato di sottofondo.

In funzione della destinazione successiva, il ciclo di trattamento del materiale inerte si può concludere con la sola triturazione o eventuale ulteriore vagliatura.

Di seguito si riporta l'elenco dei codici CER le operazioni di recupero richieste:



C.E.R.	Descrizione rifiuto	Attività di recupero effettuata, di cui all'allegato C al D.Lgs. 22/97 e s.m.i.	Quantità massima stoccabile presso il sito espressa in t (capacità istantanea)	Capacità dell'impianto (Quantità di rifiuti recuperati espressa in t/a) R13	Capacità dell'impianto (Quantità di rifiuti recuperati espressa in t/a) R5
170101	cemento	R13 R5	60	50.000	50.000
170102	mattoni	R13 R5	60		
170103	Mattonelle e ceramiche	R13 R5	60		
170107	miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	R13 R5	60		
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	R13 R5	60		
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R13 R5	240		
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	R13 R5	60		
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R13 R5	240		
totali			840	50.000	50.000

VALUTATO CHE

Il progetto in valutazione rientra nella tipologia elencata nell'Allegato B “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità”, (al punto 7 “Progetti di infrastrutture” lettera z.b) del Regolamento Regione Calabria n. 3 del 04/08/2008: “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006”).

L’attestato di destinazione urbanistica prot. n. 13022 del 01/06/2022 indica che i terreni su cui si localizza l'intervento, catastalmente identificati nel Foglio di mappa n. 52 con le particelle nn. 252, 254, 255, 256 e 302, ricadono in “area produttiva D1, che deriva dal Piano Regolatore Generale in vigore, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7 aprile 1987 n. 340, ancora vigente a seguito dell’approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29/12/2017, esecutiva, di adesione del principio di consumo “suolo zero” ai sensi dell’art. 27 quater di cui alla Legge Regionale n. 19/2022”.

Dagli elaborati progettuali si rileva che il sito dell’impianto non ricade in Aree Naturali Protette.

Inoltre risulta che nel corso dell'attività di recupero di rifiuti non è prevista l'utilizzazione di risorse naturali, bensì il recupero di risorse già utilizzate (recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, non pericolosi).



L'emissione di sostanze inquinanti è limitata e non sono previste operazioni che possano portare alla formazione di sostanze nocive. I metodi e le procedure previste sono quelli previsti dalla vigente normativa in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998)".

L'abbattimento delle polveri avverrà mediante nebulizzazione d'acqua, mediante un dispositivo che umidificando il materiale frantumato ridurrà al minimo l'emissione di particelle polverulente, a fronte di un impiego minimo di acqua, senza creare sul materiale, o nell'area di azione della macchina, zone bagnate o scarichi.

I rifiuti verranno stoccati in cumuli, di altezza non superiore a 2,50 m, differenziati nelle aree identificate dai codici CER specificati nella planimetria E9 (modello di lay-out dell'impianto) della documentazione progettuale.

Le attività verranno effettuate mediante l'impiego di adeguate soluzioni tecniche e di fasi meccaniche tecnologicamente valide, nonché di un procedimento di selezione che terrà conto della variabilità della composizione dei rifiuti da costruzione e demolizione (mattoni, piastrelle, pannelli, scorie di cemento, componenti strutturali, ecc.).

La superficie d'impianto ha dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita; inoltre sarà completamente pavimentata in cls e dovrà avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento. È quindi prevista la realizzazione di un sistema di canalizzazione, raccolta e smaltimento, delle acque meteoriche che, previo trattamento, verranno recapitate nel corpo idrico superficiale denominato Vallone Macchia, adiacente al sito di impianto.

L'area di pertinenza della piattaforma sarà provvista di recinzione e sorvegliata. Lungo la stessa si raccomanda la piantumazione di una siepe sempreverde che possa raggiungere un'altezza di almeno 2,50 m, tale da limitare la diffusione di polveri o altri agenti aerodispersi che, in aggiunta al sistema di bagnatura collegato ad un serbatoio d'acqua della capacità di 500 l, potrà essere utilizzata come sistema di mitigazione ed abbattimento delle polveri diffuse prodotte nonché di mitigazione dell'impatto visivo dall'esterno.

I reflui dei servizi igienici nei container prefabbricati adibiti ad uffici verranno raccolti in una vasca IMHOFF per essere successivamente smaltiti mediante ditte specializzate, a norma di legge.

In assenza di un Piano comunale di classificazione acustica, il progetto tiene conto dei valori limite previsti dalla Normativa nazionale vigente (Legge n. 447/1995) nelle zone di classe V (aree prevalentemente industriali): valore di emissione diurno (ore 06:00/22:00) = 70 dB e valore di emissione notturno (ore 22:00/06:00) = 60 dB.

Dal progetto allegato all'istanza si evince che verranno rispettati i criteri e le indicazioni contenuti nel Decreto 5 febbraio 1998 (Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998 n. 88) "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" (versione coordinata con il D.M. 5 aprile 2006), e nell'Allegato 1 Sub-allegato 1 "Norme tecniche generali per il recupero di materiali dai rifiuti non pericolosi", circa i rifiuti che verranno trasformati in piattaforma.

I rifiuti derivanti dall'attività di recupero in argomento verranno sottoposti alla successiva gestione secondo la normativa vigente.

Nello Studio preliminare ambientale si è tenuto conto delle alternative progettuali, compreso l'"alternativa zero"; l'analisi proposta indica come una soluzione progettuale diversa da quella in valutazione comporterebbe dei costi economici per la ditta insostenibili per l'acquisto di un altro terreno (quello attualmente interessato dal progetto è peraltro urbanisticamente inserito in area industriale) oltre che dei tempi di realizzazione lunghi in quanto legati all'ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessari, oltre che difficoltà logistiche di gestione di personale e mezzi presenti nel comune di Aciri, sede legale della società. Tale ipotesi implicherebbe rivedere tutti i piani finanziari legati agli investimenti sostenuti e di fatto al fallimento della società con consistente perdita di posti di lavoro. La soluzione "zero" significherebbe rinunciare alla realizzazione e quindi non poter soddisfare l'esigenza di dotare il territorio di un impianto in grado di trattare quei materiali e soddisfare la crescente domanda, oltre che costringere i conferitori a recarsi a diversi chi-



l'inerzia di istanza con pesanti ripercussioni in termini di costi economici ed ambientali, accrescendo la propensione all'abbandono.

La modalità di svolgimento delle attività dell'impianto e le caratteristiche dello stesso illustrate, con le misure di mitigazione proposte consentono di ritenere accettabili gli effetti sulle matrici e sulle componenti ambientali indagate (atmosfera, suolo, sottosuolo, acqua, ecosistemi, flora, fauna, paesaggio, salute pubblica e rumore).

Infine, le misure di mitigazione risultano sufficienti per limitare gli impatti sulle aree circostanti, anche in considerazione della destinazione urbanistica industriale dell'area dell'impianto ed atteso che gli impatti significativi sono prevalentemente confinati all'interno dell'area dell'impianto.

RITENUTO CHE, restano in competenza degli organi di controllo (ASP, ARPACAL, polizia locale, ecc.) la verifica e i controlli del rispetto dei limiti di legge per ciò che attiene in particolare agli stoccaggi di rifiuti (ai sensi dell'articolo 183, lett. aa) del D.Lgs. n. 152 del 2006), anche in relazione al rischio di incendio correlato alle tipologie e quantitativi di rifiuti trattati.

CONSIDERATO CHE l'attività della STV si articola nell'attività (endoprocedimentale) di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito da parte dei Componenti tecnici (anche tramite acquisizione e valutazione di tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, obiezioni, e suggerimenti inoltrati con riferimento alle fasi di consultazione previste in relazione al singolo procedimento) e nella successiva attività di valutazione di chiusura, in unica seduta plenaria;

Tutto quanto PREMESSO, VISTO, CONSIDERATO, VALUTATO e RITENUTO

la Struttura Tecnica di Valutazione Ambientale

nell'attività di valutazione in seduta plenaria - richiamata la narrativa che precede come parte integrante e sostanziale del presente atto - sulla scorta della predetta attività di istruttoria tecnica interdisciplinare di merito e per effetto della medesima, in relazione agli aspetti di specifica competenza ambientale - fatti salvi i diritti di terzi, la veridicità dei dati riportati da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti e altri vincoli non conosciuti di qualsiasi natura esistenti sull'area oggetto di intervento - esprime Parere di esclusione dall'ulteriore procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per il Progetto: "Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 - R13) da realizzare in loc. Serralunga, ACRI (CS), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni di seguito riportate:

1. siano acquisiti prima dell'inizio dei lavori tutti i nulla-osta, autorizzazioni, pareri, concessioni e/o permessi previsti dalle normative vigenti;
2. siano osservate le condizioni ambientali di cui all'allegato 3d "Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali allegato all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art. 19 D.Lgs. 152/2006", parte integrante del presente parere;

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto valgono, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia ambientale.

Ove si rendesse necessaria variante sostanziale in corso d'opera, il Proponente deve chiederne la preventiva valutazione ai fini della compatibilità con il presente provvedimento.

Per la migliore tutela dell'interesse pubblico, anche per gli aspetti non strettamente connessi alla specifica competenza ambientale, il presente atto resta subordinato, altresì, all'acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative, specificamente quelli necessari di natura paesaggistica, urbanistica, sismica, geologica ed idrogeologica/idraulica.



Regione Calabria

Aoo REGCAL

Prot. N. 486247 del 04/11/2022

Qualunque ingenuità e falsificazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o del responsabile del progetto e dei tecnici progettisti/esperti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), inficiano la validità del presente atto

Oggetto: Istanza di “Verifica di assoggettabilità a VIA” ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. n. 152/06 e smi relativa al Progetto: “Piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi a matrice inerte (R5 – R13) da realizzare in loc. Serralonga, ACRI (CS)”.

Proponente: GEOTEK S.r.l.

Comune d’intervento: Acri (CS)

Progettista: Ing. Francesco Caridà

La STV

Componenti Tecnici			
1	Componente tecnico (Geom. - Rapp. A.R.P.A.CAL)	Angelo Antonio CORAPI	F.TO DIGITALMENTE
2	Componente tecnico (Dott.)	Antonio LAROSA	F.TO DIGITALMENTE
3	Componente tecnico (Dott.)	Antonino Giuseppe VOTANO	F.TO DIGITALMENTE
4	Componente tecnico (Ing.)	Costantino GAMBARDELLA (*)	F.TO DIGITALMENTE
5	Componente tecnico (Ing.)	Francesco SOLLAZZO	F.TO DIGITALMENTE
6	Componente tecnico (Dott.)	Nicola CASERTA	F.TO DIGITALMENTE
7	Componente tecnico (Dott.)	Paolo CAPPADONA	F.TO DIGITALMENTE
8	Componente tecnico (Dott. ssa)	Sandie STRANGES	F.TO DIGITALMENTE
9	Componente tecnico (Dott.ssa)	Maria Rosaria Pintimalli	F.TO DIGITALMENTE
10	Componente tecnico (Ing.)	Luigi Gugliuzzi	F.TO DIGITALMENTE

(*) Relatore/Istruttore coordinatore

Il Vice-Presidente STV
Edith Macrì

F.TO DIGITALMENTE

Il Presidente
Ing. Salvatore Siviglia

F.TO DIGITALMENTE



Modulo per la richiesta delle condizioni ambientali da allegare all'istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA - Art.19 D.Lgs.152/2006

Spett.le
REGIONE CALABRIA – SETTORE VALUTAZIONI AMBIENTALI
Cittadella Regionale,
Località Germaneto,
88100 Catanzaro

PEC valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

OGGETTO: Istanza per l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa alla "RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ART.208 DLGS 152 / 20006 DI UNA PIATTAFORMA DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE INERTE (R5 – R13) DA REALIZZARE IN LOC. SERRALONGA DI ACRI (CS)"

Il/La sottoscritto/a

Inserire Nome e Cognome del dichiarante Antonio Giovanni Ferraro

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

Inserire denominazione e ragione sociale dell'Ente/Società Geotek Srl

con sede legale in:

via Mancini 10 CAP 87041 Acri (CS)

richiede, ai fini dell'avvio del procedimento in oggetto, le seguenti condizioni ambientali formulate, coerentemente a quelle riportate nello Studio Preliminare Ambientale:



Condizioni Ambientali			
N.	Macrofase	Ambito di applicazione	Oggetto della condizione
1	1 – ante operam	rumore	La Ditta esegua un'indagine ambientale fonometrica nella sede operativa dell'area di impianto e nelle aree adiacenti, finalizzata a valutare l'impatto acustico che tale attività introduce sulla qualità dell'ambiente, nonché alla verifica di compatibilità con gli standard esistenti per gli impianti naturali oltre che per la salvaguardia della salute pubblica. Per ridurre gli impatti connessi con l'innalzamento di polveri e con il traffico veicolare, in fase di cantiere, saranno utilizzati mezzi che rispettino le norme in materia di emissioni, saranno minimizzati i tempi di stazionamento "a motore acceso" durante le attività di carico e scarico di ogni genere (materiali e/o passeggeri) e attraverso una efficiente gestione logistica degli spostamenti, sia in entrata che in uscita. Inoltre, durante le lavorazioni a maggiore produzione di polveri, si provvederà alla bagnatura delle piste usate dagli automezzi, al ricoprimento con teli dei cumuli di terra provvisori ed all'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di cassoni chiusi. Per i servizi igienici degli operai verranno utilizzati dei bagni di cantiere collegati ad una vasca imhoff a tenuta. L'area dell'impianto sarà fisicamente e idraulicamente separata dal suolo sottostante tramite la pavimentazione non prevede alcun scarico idrico verso l'esterno se non quello delle acque di piastre opportunamente depurate. In questo modo l'impatto legato alla presenza dell'impianto rispetto a suolo e idrologia deve ritenersi praticamente nullo.
3.a	3 – post operam	d) Aspetti progettuali e) aspetti gestionali f) componenti ambientali • ambiente idrico • suolo e sottosuolo	
3.b	3 – post operam	a) Aspetti progettuali b) aspetti gestionali c) componenti ambientali • ambiente idrico • suolo e sottosuolo	Gestione delle acque. All'interno dell'impianto è prevista una raccolta separata delle varie tipologie di acque in quanto destinate, ciascuna, ad un diverso tipo di trattamento o destinazione finale di smaltimento. La rete di raccolta presente nell'impianto è costituita dalle seguenti linee: 1. acque di prima pioggia, di dilavamento piazzali e di transito veicoli; 2. acque provenienti dai servizi igienici.
3.c	3 – post operam	a) aspetti gestionali	Manutenzioni impianti in fase di esercizio:essa rientra nelle procedure definite per il controllo dei componenti e la manutenzione ordinaria e straordinaria legata al funzionamento degli stessi Lo scopo è inoltre definire la periodicità degli interventi. Per le operazioni e/o interventi di manutenzione si è ipotizzato: annualmente interventi di controllo, ispezione, sostituzione, riparazione, pulizia e verifica effettuato per il funzionamento delle macchine dell'impianto. Tali schede sono strutturate in modo da comprendere tutte le manutenzioni da effettuare per le varie parti di impianto: • manutenzione impianti elettrici; • manutenzione legata alla pulizia dell'area dalla vegetazione spontanea Circa la manutenzione straordinaria, tutti gli interventi vengono gestiti dal responsabile gestione allo stesso modo degli interventi ordinari con una periodicità di 1 anno
3.d	3 – post operam	a) aspetti gestionali b) componenti ambientali • atmosfera	Gestione delle emissioni: Per quanto riguarda l'emissione diffusa di polveri la ditta procederà a mantenere pulite le vie di accesso e movimentazione interne allo stabilimento mentre per le emissioni relative alle fasi di lavorazione si garantirà la manutenzione costante dei sistemi di abbattimento previsti (insufflation d'acqua) Per quanto riguarda l'utilizzo di contenitori, i metodi di stoccaggio sono riassumibili in due principali: ➤ stoccaggio in cumuli, per quei materiali compatibili e soprattutto che non risentano delle condizioni esterne e degli effetti degli agenti atmosferici; ➤ stoccaggio in contenitori, container scarrabili, fusti e quanto altro per quei rifiuti che lo richiedono e per i rifiuti prodotti. Considerando che la pavimentazione dell'area è totalmente impermeabile, queste superfici non presentano gravi rischi dovuti alla permeabilità e presentano una sufficiente protezione per i rifiuti speciali destinati al riutilizzo non classificati pericolosi. Pur non indicando invece prescrizioni particolari per la scelta e l'adozione dei contenitori, si ritiene opportuno vincolare alcune condizioni: ➤ il materiale di costruzione deve necessariamente essere l'acciaio, possibilmente non ossidabile, per i contenitori destinati ad accumulatori al piombo, filtri olio e rifiuti con proprietà meccaniche tali da intaccare altri materiali; ➤ tutti i contenitori devono essere alloggiati su palette, per la movimentazione meccanica, oppure devono essere muniti di maniglie, ganci o comunque punti di presa facilmente utilizzabili, di provata resistenza ed adeguati ai mezzi di presa e sollevamento; tutti i contenitori devono essere numerati e devono indicare preventivamente il contenuto a cui sono destinati, oltre alle indicazioni eventuali di pericolo
3.e	3 – post operam	a) aspetti gestionali b) componenti ambientali • atmosfera • ambiente idrico • suolo e sottosuolo	



3.f	3 – post operam	a) aspetti gestionali b) componenti ambientali • rumore e vibrazioni c) Monitoraggio ambientale	Per quanto riguarda la gestione della componente rumore, l'impianto è ubicato all'interno di un'area industriale del comune di Acri. L'azienda effettuerà regolarmente le misurazioni dell'impatto acustico. Saranno individuate le principali sorgenti di rumori e vibrazioni (comprese sorgenti casuali) e le più vicine posizioni sensibili al rumore. Tutte le macchine sono a norma e dotate di sistemi di abbattimento dei rumori. All'esterno dell'area di impianto i livelli di rumore saranno inferiori a 60 dB: se si considera che le operazioni effettuate sui rifiuti sono prevalentemente di tipo meccanico e temporaneo, le maggiori fonti di rumore sono unicamente i mezzi che si occupano dello scarico del materiale e dovranno mantenersi dentro i limiti previsti dalla normativa vigente.
3.g	3 – post operam	a) aspetti progettuali b) aspetti gestionali c) componenti ambientali • paesaggio e beni culturali	Mitigazione impatto sul paesaggio: è l'intervento della ditta quella di mitigare questo tipo di problematica sempre nei limiti che la destinazione d'uso e dello sviluppo urbano dell'area permette; in particolare ha proceduto e procede: ➤ alla manutenzione continua dei manufatti presenti procedendo quando necessario alla tinteggiatura, al ripristino della recinzione se danneggiata, alla manutenzione dei piazzali, ecc ➤ alla cura della parti di verde nel perimetro dell'impianto ➤ alla manutenzione a proprio carico delle strade di accesso che possono deteriorarsi per il passaggio dei mezzi.
3.h	3 – post operam	a) aspetti progettuali b) aspetti gestionali c) componenti ambientali • atmosfera • ambiente idrico • suolo e sottosuolo • flora fauna • vegetazione • ecosistemi	Recupero dell'area a fine vita impiantistica: il piano di ripristino e recupero finale dell'area è finalizzato a ricondurre l'area allo stato ante-intervento. Trattandosi di un'area industriale a fine vita dell'impianto lo smontaggio di tutte le parti costituenti lo stesso, con lo sgombero dei piazzali e l'allontanamento tramite ditta autorizzata dell'eventuale rifiuto residuale e di tutti gli eventuali scarti ancora presenti. Il programma e le modalità di ripristino e recupero ambientale dell'area d'intervento è stato definito essenzialmente rispettando alcuni criteri fondamentali di carattere tecnico ed economico volti ad ottimizzare tutto il progetto in esame nel suo complesso, sia creando condizioni di buon inserimento paesaggistico-ambientale delle opere, sia riducendo l'intensità ed i tempi di manifestazione degli impatti conseguenti, sia, ovviamente, massimizzando la redditività dell'iniziativa. In particolare il programma e le modalità operative d'intervento sono stati definiti perseguendo essenzialmente i seguenti obiettivi: mitigare, nei limiti del possibile, gli impatti. In pratica, in questa fase, non si ha la pretesa di eliminare totalmente ogni condizione di reale o potenziale impatto, ma bensì di intervenire su quelle azioni che maggiormente risultano gravare sul "sistema ambiente" e che possono compromettere le possibilità di recupero futuro. In particolare in questo caso gli interventi più pressanti riguardano la la regolamentazione delle acque superficiali; consentire ai processi avviati con le opere in progetto di evolversi e non di arrestarsi o peggio ancora di regredire, attraverso una proposizione e pianificazione esecutiva delle opere tale da non richiedere assidua manutenzione ed assistenza se non nel periodo immediatamente successivo alla loro realizzazione. A cessazione dell'attività dall'area saranno evacuati tutti i materiali e i rifiuti presenti e avviati a smaltimento e/o recupero e, previo accertamento della non contaminazione del sito mediante le indagini richieste dalla normativa indicata di seguito, la stessa sarà restituita alla sua vocazione originaria